

COMUNU DE OLLASTA
 Provìntzia de Aristanis
 Bia de Casteddu, 20 – C.A.P. 09090 – Ollasta (OR)



COMUNE DI
ALBAGIARA
 Provincia di Oristano

Via Cagliari, 20 – C.A.P. 09090 – Albagiara (OR)

0783/938002 – 0783/938420 – C.F. 00070480959 – E-mail: comunedialbagiara@gmail.com

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 23/12/2019

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI
DELL'ART.20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N.175.**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MARROCU MARCO - Presidente	Sì
2. DEDONI FABRIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. MALLOCI MAURIZIO - Consigliere	Sì
4. MALLOCI ARDUINO - Consigliere	Sì
5. SERRA IGNAZIO - Consigliere	Sì
6. MALLOCI MASSIMO - Consigliere	Sì
7. CAULI PIETRO - Consigliere	No
8. PIANU MAURO - Consigliere	Sì
9. CABONI MARIA LUISA - Consigliere	No
10. SERRA EFISIO - Consigliere	Sì
11. MALLOCI ROBERTO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor MARCELLO MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARROCU MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE sulla presente deliberazione sono stati espressi i parere sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012) e più precisamente:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile Dr Marroc Marco

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO CHE la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO CHE la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 28-09-2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2018 avente ad oggetto **"revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175."**

RICORDATO CHE in tale piano non si prevedevano misure di razionalizzazione, in quanto non sussistevano *"le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate - dell'ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilitate dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d";*

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

RICORDATO CHE:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,

- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

TENUTO CONTO CHE l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. 18 del 23.12.2019 prot 4336 del 23.12.2019);

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

All'unanimità dei voti espressi dai presenti: Presenti 8 Votanti 8 Favorevoli 8)

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che nel piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 28-09-2017, non si prevedevano misure di razionalizzazione, in quanto non sussistevano "le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate - dell'ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d)"; di seguito riportati:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risultati conseguiti
	Abbanoa Spa	0,0069366%	Nessuna misura di razionalizzazione prevista		
	Gal Marmilla	1,30%	Nessuna misura di razionalizzazione prevista		

DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE CHE non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;

All'unanimità dei voti espressi dai presenti: Presenti 8 Votanti 8 Favorevoli 8)

DELIBERA ALTRESI'

DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : MARROCU MARCO

Il Segretario Comunale
F.to : MARCELLO MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N____ 953____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/12/2019 al 14/01/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

ALBAGIARA, lì 30.12.2019

Il RESP DELLE PUBBLICAZIONI
F.to SCANO FRANCESCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 30.12.2019

SCANO FRANCESCA